



**Ambiente**

**Ordinanza Sindacale N° 39 del 03/06/2025**

**IL SINDACO**

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 28/05/2025 concernente il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055013 "Lungomare Nazioni", ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese, sino alla revoca.

Vista la nota del 03/06/2025 numero 16953, ricevuta mediante Protocollo n. 51299 il 03/06/2025, con la quale Arpal ha comunicato che il campione suppletivo eseguito in data 29/05/2025 e registrato con n° 9466/25 sul punto IT007008055013 - Lungomare Nazioni eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 26/05/2025 e registrato con n° 9021/25 ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2614/2025 di Regione Liguria che modifica e integra il Decreto del Direttore Generale n. 2247/2025 di Regione Liguria.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

**REVOCA**

il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055013 "Lungomare Nazioni", ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese.

**DISPONE**

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- al Settore competente che dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la scogliera a ponente del torrente San Romolo;
- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
  - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Piazzale insegna Bagni Oasis PEC: alfonso72@pec.it;
  - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Ponente insegna Baia Greca snc PEC: baiagrecasnc@tutelapec.it;
  - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Centro insegna Riva 29 PEC: spiaggialungomarenazioni@pec.it;
  - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Levante insegna Terrazza Beach PEC: marina.sas1@pec.it.

che, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024, dovranno

provvedere alla rimozione delle segnalazioni di divieto.  
che il presente provvedimento venga altresì comunicato:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- all’Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: - al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- al Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampo volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**IL SINDACO**  
Avv. Alessandro Mager  
Firmato Digitalmente